

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1869

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge pel codice forestale — Nuova redazione dell'art. 147 stato sospeso — Proposta della Commissione — Schiarimento chiesto dal Senatore Montanari fornito dal Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo — Nuova redazione dell'art. 150 proposta dalla Commissione — Osservazione del Senatore Montanari cui risponde il Ministro — Approvazione dell'art. 150 — Soppressione del 151 — Variante all'art. 152 proposta dalla Commissione — Approvazione dell'articolo — Soppressione del 153 — Modificazione all'art. 154 — Approvazione della modificazione e dell'articolo — Istanze dei Senatori Montanari e Pallavicino Mossi — Emendamento della Commissione all'art. 155 — Dichiarazioni del Ministro — Approvazione dell'articolo — Articolo addizionale proposto dalla Commissione — Obbiezioni del Senatore Correato cui rispondono il Senatore Des-Ambrois e il Ministro — Approvazione dell'articolo addizionale — Proposta d'aggiunta del Senatore Ginori alla 1^a classe di alberi nella tabella, accettata dal Ministro — Approvazione della Tabella A. — Discussione del progetto di legge per l'estensione alle provincie Venete e di Mantova della legge sull'ordinamento del credito fondiario — Dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Relatore — Approvazione degli articoli 1 e 2 del progetto dell'Ufficio Centrale — Reiezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del progetto ministeriale — Racomandazione del Presidente del Consiglio circa il progetto di legge per l'abolizione dei feudi nelle provincie Venete — Dichiarazioni dei Senatori San Severino e Lausi — Proposta del Presidente approvata dal Senato — Istanza del Senatore Roncalli F. cui risponde il Senatore Des Ambrois.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Lo stesso dà lettura delle seguenti petizioni.

N. 4262. Alcuni abitanti di diversi Comuni della provincia d'Ivrea, in numero di 242, domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge per l'abolizione dell'esenzione dei chierici dalla leva militare.

N. 4263. La Camera di Commercio di Bari, fa istanza perchè venga stanziata nel bilancio dello Stato una competente somma per il porto di quella città, onde metterlo in condizioni di essere annoverato fra gli scali della Società di Navigazione Adriatico Orientale.

N. 4264. Il Consiglio Comunale di Stigliano, fa istanza perchè nel progetto di legge per la costruzione e sistemazione di strade nelle province meridionali continentali venga ripristinata la linea Monte Murro, Guardia, Gorgoglione, Stigliano, Craco.

Fa omaggio al Senato il Direttore Generale dei Telegrammi di num. 3 esemplari della *Nuova Tariffa dei Telegrammi* (Vol. I. e II. Ediz. Terza).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL CODICE FORESTALE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge pel Codice forestale. Ieri si sospese la discussione dell'art. 147 affinchè la Commissione, d'accordo col signor Ministro, proponesse una nuova redazione che viene ora presentata nei termini seguenti:

« Il numero dei brigadieri e delle guardie necessario al servizio di custodia per ogni Provincia e Comune sarà determinato dal Prefetto coll'avviso del Consiglio di Prefettura, sulla proposta dell'Ispettore forestale, e sentito, quanto ai brigadieri il Consiglio provinciale, e quanto alle guardie, il Consiglio Comunale.

« Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio il quale decide, sentito il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato. »

È aperta la discussione sopra l'articolo 147 così modificato.

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montanari. Io domandai la parola perchè trattandosi di quest'articolo che è collegato al

precedente, desidererei sapere dal signor Ministro se i Comuni saranno tenuti al rimborso anche delle spese per guardare le foreste demaniali. Veggo nella legge che i privati hanno l'obbligo di mantenere le loro guardie; io credo che davanti ai Comuni tanto il Demanio che le corporazioni morali debbano venir considerati come privati; in conseguenza non crederai che i Comuni avessero a rimborsare le spese per le guardie che debbono invigilare sulle foreste demaniali.

Vorrei a questo riguardo una spiegazione dall'onorevole signor Ministro o dalla Commissione.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. La domanda che solleva l'onorevole Senatore Montanari sarebbe stata probabilmente più acconcia nell'articolo precedente, in quanto che allora si trattava di stabilire la competenza passiva di questa spesa. Non dimeno io credo di poter osservare in risposta all'onorevole preopinante, che le guardie generali che sorvegliano i boschi non possono essere sufficienti all'esatta osservanza che ogni proprietario ha interesse di tenervi, e che, per quanto riguarda i boschi demaniali, è già di uso che vi siano guardie speciali del Demanio, le quali ne prendono cura. Imperocchè quelle guardie generali che vegliano all'osservanza della legge non potrebbero bastare allo scopo più speciale che lo Stato si propone, cioè di condurli secondo un piano di economia, e col concetto che apparisce da questa legge, che quei boschi debbano essere quasi esemplari di buona conservazione.

Del resto, mi piace di soggiungere che dalla nota che è allegata a questo progetto di legge apparisce che i boschi dello Stato che dovrebbero essere conservati non sono di una grande estensione, essi sarebbero per quanto si rileva da questo quadro di circa 75 mila ettari.

Senatore Vighiani. È un documento presentato dal Ministero.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io trovo questa cifra in un allegato al progetto ministeriale; ma qualunque sia l'estensione di questi boschi, ripeto che la buona condotta dei boschi medesimi esige che per sorveglianza speciale, il Demanio abbia le sue proprie guardie le quali non ricadrebbero a carico dei Comuni.

E poichè ho la parola, mi sia lecito di aggiungere un'osservazione a quelle che feci ieri.

Si parlò molto della trascuranza del servizio forestale, si parlò ancora della necessità di coordinare questo servizio a quello delle guardie campestri e degli altri agenti di pubblica sicurezza che vigitano la proprietà privata; io convengo pienamente della convenienza e della opportunità, anzi direi meglio della necessità di questo coordinamento di tutti gli agenti

i quali servono in vario modo ad uno scopo medesimo; ma trovo che appunto questa legge organizzando il corpo delle guardie forestali ci dà uno dei modi di congiungere questo servizio agli altri.

Quanto poi alla prima parte, cioè, alla trascuratezza presente di questo servizio, oltre che se fosse vera potrebbe imputarsi in gran parte alla varietà delle leggi, alla differenza delle discipline e allo stesso rigore eccessivo di alcune di queste leggi, che fa sì, che con gran difficoltà possano essere a punto a punto eseguite; pur non di meno mi piace notare, essere in quest'accusa una grande esagerazione, imperocchè si rileva dal prospetto dei risultati del Contenzioso forestale dei quattro trimestri del 1868, che nel detto anno sono state fatte e portate davanti ai tribunali 25,154 contravvenzioni.

Ora, questo risultato mi pare accusare tutt'altro che mollezza, tutt'altro che abbandono; ed io per l'ufficio che occupo in questo momento mi tengo in debito di purgare questo Corpo delle guardie forestali dalle accuse che gli furono lanciate.

Ma per conchiudere sulla parte che l'onorevole Montanari mi aveva chiesto, io credo che possa bastargli la certezza, che dovendo tenere i boschi demaniali nel modo che è dalla legge prescritto la maggior parte delle guardie che veglieranno questi boschi saranno a carico particolare del Demanio.

Presidente. Se non vi è altri che chiegga la parola su quest'articolo 147 come è stato modificato e testè letto, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Ora veniamo alle disposizioni transitorie.

« Art. 150. Infino a tanto che non siano compilati gli stati delle terre da vincolarsi saranno proibiti i diboscamenti ed i dissodamenti da parte di qualunque proprietario senza speciale autorizzazione, e ciò sotto le pene stabilite dagli art. 57 e 59.

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Montanari.

Senatore Montanari. Mi pare che questo articolo legghi soverchiamente la proprietà dei privati. Io non comprendo come si debbano impedire i diboscamenti ed i dissodamenti da parte di qualunque proprietario sino a tanto che non sia stabilito il vincolo forestale. Questo vincolo, a motivo del censimento, sarà stabilito fra tre o quattro anni, secondo che porta la presente legge, termine che a me sembra abbastanza lungo; per cui pregherei il signor Ministro a dire se non crede soverchiamente lesiva la prescrizione che in questo articolo viene imposta.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. A riguardo di quest'articolo 150 e seguenti io stesso ho presentato, colla Commissione, un emen-

damento, e prego quindi l'onorevole signor Relatore a voler dar comunicazione al Senato delle modificazioni che si sarebbero portate d'accordo a questo punto.

Senatore De Gori, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, *Relatore*. Io non poteva e non doveva togliere la parola, e molto meno interrompere l'onorevole Senatore Montanari, in quanto che ignorava quale fosse il concetto che egli intendeva esprimere; ed ora prestandomi al desiderio espresso dall'onorevole signor Ministro, io ho l'onore di dar lettura dell'articolo 150 quale sarebbe stato riformato a seguito del di lui desiderio e delle giuste sue ragioni apprezzate dalla Commissione.

Ecco quale sarebbe la dizione del nuovo articolo:

« Infino a tanto che sieno stabiliti gli elenchi delle terre vincolate in virtù della presente legge, saranno in vigore le leggi anteriori relative ai dissodamenti, non che i vincoli già esistenti sotto la denominazione di terre o boschi banditi, boschi sacri, favre e simili motivati dalla situazione e natura del suolo. »

Per conseguenza intende il Senato come venga con questo articolo rispettato lo *statu quo* delle legislazioni vigenti intorno ai boschi ai quali viene impedito il disboscamento.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. In sostanza la modificazione che la Commissione, d'accordo col Ministero, propone a questo articolo è la seguente: invece di stabilire delle disposizioni transitorie le quali regoleranno e determineranno il governo dei boschi durante il periodo di attuazione della legge, prescrive che resteranno in vigore le leggi ora vigenti nelle varie parti d'Italia. Le leggi vigenti continueranno ad avere il loro effetto fino a che non siano stabiliti quegli elenchi e non siano date quelle disposizioni che dalla legge attuale sono prescritte.

Questo è il concetto delle modificazioni proposte.

Presidente. Mi permetta il Signor Relatore, questo articolo 150 è in sostituzione di varii articoli?

Senatore De Gori, *Relatore*. È in sostituzione dell'articolo 150 del nostro testo, il quale sarà poi il 149 o un altro, secondo la nuova numerazione.

Presidente. Dunque leggerò l'articolo modificato.

(*Vedi sopra*).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Senatore De Gori, *Relatore*. L'art. 151 resta soppresso in virtù dell'articolo che è stato votato.

Presidente. Leggo allora l'art. 152 del progetto...

Senatore Des Ambrois. Anche quest'articolo sarebbe modificato e direbbe così:

« Sino a tanto che non siano stabiliti i piani di

economia di cui agli articoli 25 e 27 della presente legge, rispetto ai boschi dei Comuni e degli altri Corpi morali, si osserveranno le leggi preesistenti sul governo di questi boschi. »

Presidente. La Commissione propone questo emendamento all'articolo 152, di cui do nuova lettura.

(*Vedi sopra*).

Lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Senatore De Gori *Relatore*. L'art. 153 resta anche soppresso.

Presidente. Leggo dunque l'art. 154.

« Appena definitivamente approvati per una Provincia i censimenti di vincolo, il Prefetto con apposito Decreto, ne darà avviso a tutti gli amministrati, e da quel giorno cessa l'obbligo di cui nell'articolo 150 per i particolari proprietari che non hanno terre soggette a vincolo ».

Senatore De Gori, *Relatore*. Dichiaro che invece di *censimenti* si deve dire *elenchi*.

Prendo poi questa occasione per domandare al Senato, a nome della Commissione, la facoltà di rivedere la legge, onde meglio coordinarne il testo riguardo alla locuzione; in quantochè è agevole il comprendere, che avendo subito quasi tre redazioni integralmente nuove, nel progetto stesso occorre di riformare la locuzione e renderla più uniforme al complesso della legge.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Credo che la Commissione non dissenterà, e che l'articolo presente debba finire colla parola « amministrati. »

Senatore De Gori, *Relatore*. Anzi bisognerà dire « gli elenchi dei boschi vincolati, il Prefetto con apposito decreto ne darà avviso a tutti gli amministrati. »

Presidente. Rileggo l'articolo quale verrebbe a risultare.

« Appena definitivamente approvati per una Provincia gli elenchi dei boschi vincolati, il Prefetto con apposito Decreto, ne darà avviso a tutti gli amministrati ».

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga.

(Approvato).

« Art. 155. Con uno o più Regolamenti speciali, da approvarsi con Decreto Reale, sarà provveduto alla esatta esecuzione delle diverse parti della presente Legge ».

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montanari. Meraviglierà forse il Senato, che io domandi la parola sopra quest'ultimo articolo. Ma confesso che mi sento i brividi quando o lo menzionare uno o più regolamenti. Abbiamo una legge di 150 articoli, ed a questa vogliamo applicare uno o più regolamenti? Tra la legge ed i regolamenti avremo un grosso volume.

Io conosco i principii che professa l'onorevole sig-

Ministro; e ho letto il programma della nuova amministrazione, nel quale si promettono economie e semplicità.

Delle economie fummo assicurati ieri; spero che il signor Ministro vorrà assicurarci oggi della semplicità.

Il soverchio regolamentarismo, è uno degli inconvenienti amministrativi di cui si lagna grandemente il paese; in conseguenza spero che in questo caso il sig. Ministro vorrà attenersi a quella semplicità che il suo programma ci promette.

Senatore Des Ambrois. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Des Ambrois. Anche qui la Commissione aveva ideato di proporre un cambiamento di redazione, e sarebbe questo:

« Sarà provveduto all'esecuzione della presente legge con un regolamento generale oltre gli speciali in essa preveduti.

« Ogni regolamento sarà approvato con Decreto Reale, sentito il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato. »

Ci sarebbe dunque un solo regolamento generale portato dalla disposizione ora proposta, giacchè quelli speciali cui essa accenna, sono prescritti per alcuni speciali oggetti dalle disposizioni già votate. Ritengo poi che non sono più di due.

Dunque non c'è qui che un regolamento; gli altri sono già stati votati nelle varie disposizioni della legge.

Senatore Pallavicino Mossi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino Mossi. L'onorevole Senatore Montanari ha opportunamente pregato il signor Ministro perchè non si facciano tanti regolamenti; io farò un'altra preghiera, cioè che coi regolamenti non si venga ad alterare il vero senso, e a violare la sostanza della legge.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Al desiderio di un regolamento solo, invece di parecchi, provvede la nuova redazione fatta testè dalla Commissione, alla quale io volentieri mi accordo; ma egli è evidente che l'esservi un regolamento solo o l'averne più d'uno non toglierebbe affatto la difficoltà alla quale l'onorevole Senatore Montanari alludeva, cioè che moltiplicando eccessivamente le prescrizioni si entri in una serie di particolari che meglio sarebbero lasciati alla libera azione di quelli che debbono eseguirla. La necessità di un regolamento è evidente, in quanto che non vi è legge che non debba in alcune parti della sua applicazione essere susseguita da norme speciali. Quanto poi a tenere questi regolamenti in tali limiti che la libertà non ne sia maggiormente vincolata di quello che è nella legge stessa,

io non posso che fare assegnamento sulla fiducia di coloro che fanno la interrogazione.

Diversamente m'è d'uopo rispondere all'onorevole Senatore Pallavicino, imperocchè qualora il Governo facesse tali regolamenti in cui le leggi fossero violate, e la Camera dei Deputati ed il Senato potrebbero e dovrebbero richiamare quei Ministri all'adempimento dei loro doveri.

Senatore Montanari. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che ha date e non poteva altrimenti attendermi la lui, conoscendo i principii che professa.

Presidente. Leggo dunque l'articolo quale è presentato dalla Commissione. È l'articolo 155, salvo la riforma della numerazione a norma delle votazioni che si sono fatte.

« Sarà provveduto all'esecuzione della presente legge con un regolamento generale oltre gli speciali in essa preveduti. »

« Ogni regolamento sarà approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato. »

Chi approva quest'articolo così redatto, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Senatore Des Ambrois. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Des Ambrois. Nel corso di questa discussione fu osservato da alcuno dei nostri Colleghi che sarebbe a desiderarsi una disposizione la quale definisse quali boschi cadano precisamente sotto l'impero della legge forestale, in quanto che poteva nascere il dubbio se le piccole macchie siano contemplate dalla legge; e quindi se le guardie forestali abbiano ad esercitare la loro vigilanza su qualunque minima proprietà boschiva.

Ora, la Commissione si era riservata di ritornare sopra questo argomento, e di proporre, prima che la discussione fosse terminata, un articolo, sul collocamento del quale il Senato avrebbe potuto poi statuire.

Quest'articolo la Commissione lo sottopone adesso alla saviezza del Senato, ed è nel senso in cui aveva opinato il Senatore Giovanna; cioè di eccettuare dall'applicazione della legge i piccoli boschi, e di escludere altresì que' boschi, che essendo entro recinti attigui alle abitazioni, sono perciò in condizioni affatto diverse dalle vere selve.

La redazione proposta dalla Commissione sarebbe questa:

« La presente legge non è applicabile ai boschi isolati, la cui superficie sia minore di un ettaro, salvo che si trovino nelle condizioni previste dal Capo I del Titolo I « (vuol dire in condizioni tali da dover essere vincolati).

« Neppur essa è applicabile ai boschi esistenti nei parchi e giardini attigui alle abitazioni e chiusi con mura, siepi o fossi. »

Questa disposizione trova riscontro nelle leggi ora

esistenti nella maggior parte d'Italia, e speriamo che sarà accettata dal signor Ministro e dal Senato.

Senatore **Correale**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Correale**. Non per spirito di opposizione ma per ferma convinzione, io credo che non possa stabilirsi questo privilegio. Questi boschi siano di particolari, siano d'altra qualità, quantunque di poca estensione, sono della categoria degli altri boschi, e una volta abbattuti, possono benissimo nascerne danni, specialmente ai paesi sottoposti in caso di alluvioni. Onde mi pare che non possa farsi una categoria a parte di questi boschi, nè una eccezione alla regola generale.

Senatore **Des Ambrois**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Des Ambrois**. Il pericolo cui allude l'onorevole preopinante sarebbe evitato dalla disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo che si propone, ove è detto, che rimangono sotto l'impero della legge senza distinzione di ampiezza i boschi contemplati nel Capo I., Titolo 1. Mercè questa dichiarazione rimarranno proibite anche nei boschi minimi, posti sul pendio dei monti, le operazioni in conseguenza delle quali possono avvenire scoscendimenti a danno delle proprietà sottostanti. I boschi in tali condizioni rimangono vincolati.

Quando poi ai boschi dei parchi ed altri luoghi di delizia attigui alle abitazioni, i proprietari stessi hanno abbastanza interesse di conservarli, perchè la legge non abbia d'uopo di occuparsene.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. A me pare che il concetto della Commissione sia nato dalle osservazioni che si fecero durante la discussione quando io non aveva ancora l'onore di sedere su questo banco. Evidentemente non può riferirsi la proposta ai boschi vincolati come è detto dall'articolo stesso. Ma se badisi ai boschi di delizie possono essere compresi in questa legge? E gli stessi boschi dei Corpi morali, dei Comuni, che non eccedono la estensione di un ettaro, debbono essere sottoposti a piani d'economia?

A ciò risponde la Commissione dicendo che questi rimangono esclusi. Consento perciò all'articolo proposto dalla Commissione medesima.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo proposto dalla Commissione.

« La presente legge non è applicabile ai boschi isolati la cui superficie sia minore di un ettaro salvo che si trovino nelle condizioni previste dal Capo primo del Titolo primo. »

« Neppure essa è applicabile ai boschi esistenti nei parchi e giardini attigui alle abitazioni e chiusi con mura, siepi o fossi.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Ora viene la Tabella delle pene pecuniarie.

Quando fu votato l'articolo 65 il quale dice: « a norma della tabella A » non abbiamo nè letta nè votata questa Tabella a cui rimanda.

Se il Senato la crede votata implicitamente nell'articolo 65, mi asterrò di darne lettura e di porla alla votazione. Metto però intanto ai voti questa quistione preliminare.

Chi crede che la Tabella A fosse implicitamente votata quando venne approvato l'articolo 65, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato).

Dunque converrà votarla come di consueto: quando leggendo le diverse cifre non è domandata la parola, le si riterranno per approvate.

Prima di tutto leggerò la nomenclatura degli alberi di prima classe.

Se non vi saranno osservazioni sull'elenco degli alberi di prima classe, si avrà per approvato.

« **Tabella A** — *Graduazione delle pene pecuniarie stabilite dall'articolo 65 per ogni pianta in ragione della sua specie e circonferenza.*

ALBERI DI 1^a CLASSE (*)

(*) Sono alberi di 1^a classe: la Quercie diverse, gli Aceri, i Pseudo Planatus e Platanoides, i Faggi, gli Olmi, i Carpini, i Frassini, i Ciliegi di monte, le Robinie, i Pini, gli Abeti, le Ficee ed i Larici.

Tutti gli altri alberi sono di 2^a classe.

Circonferenza Decimetri	PENA PECUNIARIA			
	Per Decimetro		Per Albero	
1	L. 1	»	L. 1	»
2	1	10	2	20
3	1	20	3	60
4	1	30	5	20
5	1	40	7	»
6	1	50	9	»
7	1	60	11	20
8	1	70	13	60
9	1	80	16	20
10	1	90	19	»
11	2	»	22	»
12	2	10	25	20
13	2	20	28	60
14	2	30	32	20
15	2	40	36	»
16	2	50	40	»
17	2	60	44	20
18	2	70	48	60
19	2	80	53	20
20	2	90	58	»
21	3	»	63	»
22	3	10	68	20
23	3	20	73	60
24	3	30	79	20
25	3	40	85	»

Senatore Ginori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori. Poichè è stata letta la Tabella della graduazione delle pene pecuniarie per gli alberi di prima classe, io domanderei che venissero considerati come alberi di prima classe anche i cipressi, di cui abbondano le montagne dei dintorni di Firenze....

Presidente. Poco fa io chiesi al Senato, che se qualche Senatore avesse da fare qualche proposta intorno a quest'elenco, la facesse.

Senatore Ginori. Io ho dovuto attendere che si fosse data lettura della Tabella degli alberi di prima classe per fare la mia proposta; perchè in verità credeva che fosse qui il luogo di proporre la mia aggiunta.

Presidente. Il Senatore Ginori adunque vorrebbe aggiungere agli alberi di prima classe anche i cipressi.

Senatore Ginori. I cipressi, i pioppi ed i castagni.

Presidente. Favorisca di formulare la sua proposta per iscritto.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Io aggiungerei anche i noci, giacchè fra gli alberi di prima classe veggio che vi sono anche i ciliegi di monte.

Presidente. Nel mentre si sta formulando l'aggiunta che si vuole proporre, darò lettura della seconda parte della tabella.

ALBERI DI 2. ^a CLASSE				
Circonferenza Decimetri	PENA PECUNIARIA			
	Per Decimetro		Per Albero	
1	L. 1	»	L. 1	»
2	1	05	2	10
3	1	10	3	30
4	1	15	4	60
5	1	20	6	»
6	1	25	7	50
7	1	30	9	40
8	1	35	10	80
9	1	40	12	60
10	1	45	14	50
11	1	50	16	50
12	1	55	18	60
13	1	60	20	80
14	1	65	23	40
15	1	70	25	50
16	1	75	28	»
17	1	80	30	60
18	1	85	33	30
19	1	90	36	40
20	1	95	39	»
21	2	»	42	»
22	2	05	45	50
23	2	10	48	30
24	2	15	51	60
25	2	20	55	»

Chi approva questa seconda parte della Tabella, si alzi.

(Approvato)

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Qui non si tratta d'altro che di sapere se certe qualità d'alberi siano da mettersi piuttosto nella seconda che nella prima classe, e la diversità della classe non porta altra conseguenza se non la diversità di una multa che mi sembra andare da due a tre.

Non veggio dunque una grandissima importanza nel mutare questa classificazione; e tanto più mi astengo dall'entrarvi, in quanto che la questione è piuttosto tecnica, e in questa parte io mi dichiaro incompetente.

Comprendo che il cipresso è uno dei legnami i più analoghi a quelli che nella prima classe sono contemplati; e forse non si ebbe in vista un fatto che è speciale alle montagne toscane, cioè a dire l'esistenza di boschi di cipressi che nelle altre parti d'Italia credo siano rari, o non esistano affatto.

Non di meno, dacchè l'onorevole Ginori tiene tanto ad imporre una multa più forte per l'atterramento di questo legname, io non farò opposizione alla sua proposta.

Senatore Ginori. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Ginori.

Senatore Ginori. Ho domandato la parola unicamente per osservare che la mia domanda dipende da questo, che trattandosi di coniferi il tagliare la punta a questa specie di alberi porta per conseguenza la perdita della pianta stessa; quindi il reato è maggiore per chi taglia un cipresso, che non per chi taglia un'altra pianta, anche fra quelle che fan parte dell'elenco di prima categoria.

Presidente. Dunque le piante che si vorrebbero aggiunte all'elenco degli alberi di prima categoria già approvato sarebbero i cipressi, i castagni, i pioppi, ed i noci; metterò separatamente ai voti ciascuna di queste piante.

Chi ammette che i cipressi siano dichiarati alberi di prima categoria per gli effetti di questa legge, sorga.

(Approvato).

Chi ammette che parimente i castagni siano dichiarati alberi di prima categoria, sorga.

(Approvato).

Chi ammette che anche i pioppi siano dichiarati come gli altri alberi di prima categoria, sorga.

(Non è approvato).

Senatore Carradori. Domando la parola solo per osservare che veramente io non so che vi siano boschi di pioppi, e che per conseguenza non parmi che...

Presidente. Il Senato non ha approvato che i

pioppi facessero parte degli alberi di prima categoria, per cui cade di per sè la sua osservazione.

Ora vengono i noci: chi approva.....

Senatore **Leopardi**. Ritiro la mia proposta sui noci.

Presidente. Essendo ritirata la proposta del Senatore Leopardi sui noci.....

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mameli**. Avendo qualcuno dei nostri Colleghi osservato come non esistano noci nei boschi, io posso assicurarli che in Sardegna ve ne sono positivamente, e che quindi i noci potrebbero benissimo meritarsi il favore di venir compresi fra gli alberi di prima categoria.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti la totalità della Tabella A colle aggiunte proposte.

Chi approva questa Tabella nel suo complesso, sorga (Approvato).

Con ciò resta finita la discussione di questa legge della quale si farà poi la votazione per isquittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL' ESTENSIONE ALLE PROVINCE VENETE E DI MANTOVA DELLA LEGGE SULL' ORDINAMENTO DEL CREDITO FONDIARIO.

Ora l'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'estensione alle provincie Venete e di Mantova della legge sull'ordinamento del credito fondiario.

La Commissione abbia la compiacenza di prendere il suo posto.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi *infra*).

La Commissione non ha fatto altro cambiamento al progetto di legge che questo; ha ammesso cioè i primi due articoli, ed ha soppressi tutti gli altri.

La parola è al signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Quando l'onorevole mio predecessore presentava questo progetto di legge, egli aveva dinanzi all'animo la convenienza e la necessità di aver tempo per predisporre la istituzione di Società di Credito fondiario nella Venezia, e per conseguenza la facoltà con legge speciale di istituirla. Ma avvertiva in pari tempo che l'attuazione completa di questa legge non avrebbe potuto aver luogo se non allorquando avesse pur luogo l'estensione del Codice civile alle provincie Venete. Tale concetto fu dal Senato approvato e la legge proposta non trovò qui cambiamento alcuno; ma portata davanti alla Camera dei Deputati, ivi parve per avventura che si potesse accelerare ancora la introduzione del Credito fondiario, e procurare in qualche guisa la unificazione legislativa delle provincie Venete

in questa parte speciale. Quindi la Camera dei Deputati approvava alcuni articoli, mercè i quali si modificavano varie disposizioni del Codice attualmente vigente nella Venezia, per rendere attuabile il sistema del Credito fondiario, quale risulta dalla nostra legge.

Tornata con queste modificazioni al Senato la proposta di legge, la vostra Commissione persiste nel primo concetto. Essa osserva che tutte le ragioni, le quali allora militavano in favore di una proposta condizionata, non sono cessate, anzi si può dire che abbia maggiore efficacia.

Ad ogni modo, una cosa così grave quale è quella di modificazioni legislative ancorchè temporanee straordinarie non avrebbe potuto essere condotta in atto senza consultare prima la magistratura locale e senza un accordo bene stabilito col Ministro di Grazia o Giustizia.

Io convengo pienamente colle ragioni dette dalla Commissione, e vi convengo tanto maggiormente, in quanto che durante tutto il corso di questa lunga trattazione non parmi che sia apparso mai alla memoria un'ordinanza del 28 ottobre 1865 la quale ha vigore di legge nella Venezia, e il cui fine è appunto di accordare agli stabilimenti che esercitano affari di credito talune facilità nell'esercizio dei loro diritti.

Chi si ponga a leggere questo ordinamento che risale al 1865, e che per gli avvenimenti posteriori della guerra e della felice annessione di quelle provincie al Regno d'Italia, andarono dimenticati, vedrà che molte delle disposizioni degli articoli stabiliti nella Camera dei Deputati erano già in vigore nelle provincie venete. Per esempio l'articolo secondo accorda ai libri degli stabilimenti di credito la stessa forza di prova che hanno i libri di commercio; il terzo introduce facilitazione nella procedura esecutiva sopra cose mobili.

L'articolo 4. che si applica agli istituti che accordano prestiti sopra ipoteche (siamo precisamente nel caso) consente loro una procedura detta *precettiva*, rapidissima in base al documento di debito oppure ad un estratto dei libri, di affittare le rendite dei beni ipotecati, di omettere la stima esecutiva; il diritto di subentrare in luogo di qualunque altro creditore, che avendo già ottenuto l'asta, avesse ritardato per 14 giorni l'esecuzione dell'asta stessa; in assenza del proprietario certi decreti possono essere intimati all'amministratore o al conduttore del fondo ipotecato; infine nell'art. 5. si aboliscono le limitazioni legali dell'interesse e delle altre prestazioni convenute nei mutui.

Qualora dunque si fosse voluto fin d'ora, e prima anche dell'unificazione legislativa completa della Venezia, introdurre il credito fondiario, forse sarebbe stato utile tener conto dell'ordinanza anzidetta, e innestare sulla medesima le disposizioni che ancora vi mancano.

Ma tornando ai motivi che l'Ufficio Centrale del Senato ha ampiamente e dottamente sviluppati pare a me si debba rimanere nel concetto primitivo, cioè di vo-

tare intanto l'applicazione del credito fondiario alle province Venete, in guisa che il Ministero possa prendere gli opportuni concerti e predisporre quanto è acconcio alla completa sua attuazione; ma che ciò non debba aver luogo se non quando le disposizioni legislative attualmente vigenti nel Regno saranno applicate, lo che non potrebbe tardare, se si considera che il tema è all'ordine del giorno della Camera dei Deputati. Per conseguenza io accetto le riforme introdotte dalla Commissione.

Senatore Lauzi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi, *Relatore*. Mi permetterò di fare una osservazione intorno ad un punto meramente di fatto, cioè, relativamente al desiderio e potrei dire al sentimento che fu espresso nella Relazione sulla più pronta e più vicina attuazione dell'unificazione della legislazione delle province Venete, col rimanente del Regno, desiderio ora diventato un fatto positivo.

La Relazione dell'Ufficio Centrale era compiuta il giorno 16; e, come il Senato avrà rilevato dalla data, fu consegnata alla stampa il giorno 17. Nel giorno 18 venne fatta, come consta dai rendiconti ufficiali, nella Camera dei Deputati, la proposta di mettere all'ordine del giorno la legge stralciata dalla Giunta della Camera stessa per l'unificazione della legislazione italiana nelle province Venete, proposta che nel giorno 19 fu presa in considerazione; perlochè fu già fin d'ora posto all'ordine del giorno della Camera il progetto di legge relativo per quando siano appena votati i bilanci.

Ora, devo ringraziare l'onorevole signor Ministro e congratularmi che il concetto dell'Ufficio Centrale sia anche diviso dal Governo, in modo che si possa procedere in perfetto accordo nell'esame di questa legge.

Dacchè però il signor Ministro ha citato un'ordinanza austriaca del 1865, anteriore per conseguenza alla annessione delle province Venete al Regno, io debbo candidamente confessare che l'esistenza di tale Ordinanza era ignorata dall'Ufficio Centrale; e l'Ufficio Centrale si consolerà di questa dimenticanza, avendo in ciò avuto eccellenti compagni, giacchè nè alla Camera elettiva, nè dagli stessi Ministri che presentarono la legge, mai non fu fatto cenno di questa disposizione legislativa.

Io aggiungerò pure cosa che è ora divenuta superflua, che forse l'esame di quella Ordinanza non concorderebbe ancora con le disposizioni che sono nel progetto votato dall'altro ramo del Parlamento.

Ne citerò un caso solo.

L'onorevole signor Ministro ha letto una disposizione che è nella legge del 1865 la quale dà ai libri delle Società di credito la stessa forza in giudizio, dei libri commerciali.

Ma come ho già osservato nella Relazione, secondo il Regolamento del procedimento civile austriaco, la prova dei libri, e dei soli libri, che vengono portati in giudizio, non va al di là dei 18 mesi dalla data corri-

spondente alla obbligazione che si tratta di far eseguire in giudizio.

Ora, nel progetto della Camera non v'era alcun limite di tempo.

Cito questo esempio perchè vedasi che ove si fosse fatto l'esame di questa legge, vi si sarebbero certamente trovati ancora degli screezi e delle diversità di procedimento.

Ad ogni modo, convinto di ciò il Governo e accettata la nostra proposta dal Ministero, spero che il Senato farà onore al suo Ufficio Centrale anche questa volta, e che vorrà adottare quella parte della legge indispensabile per introdurre la istituzione e il beneficio del Credito fondiario nelle province Venete, senza che sia necessario portare variazioni pericolose e difficili nella legislazione vigente ora nel paese.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale si passerà alla discussione degli articoli.

Leggo l'art. 1. « Sarà pubblicata ed avrà effetto nelle province del Veneto ed in quella di Mantova la legge per l'istituzione e per l'ordinamento del credito fondiario in data 14 giugno 1866, n. 2983 ».

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Nei limiti e colla osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 di detta legge il governo ha facoltà di concedere per Decreto Reale l'esercizio del Credito fondiario nelle province del Veneto ed in quella di Mantova ».

(Approvato).

Quantunque sugli altri articoli siano d'accordo e Commissione e il Ministero per sopprimerli, tuttavia essendo questa legge venuta dalla Camera dei Deputati, ove questi articoli furono aggiunti, conviene che io li metta ai voti.

Leggo l'articolo 3:

« L'articolo 13 della legge 14 giugno 1866, n. 2983, non avrà effetto nelle province Venete ed in quella di Mantova finchè non siavi estesa la legislazione civile del Regno, e le iscrizioni ipotecarie continueranno ad essere ivi regolate, anche per ciò che riguarda l'esercizio del credito fondiario, dalla legislazione vigente in quelle provincie ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Non è approvato).

« Art. 4. Secondo le norme del regolamento generale del processo civile (vigente nelle province Venete), avrà luogo il processo esecutivo o d'espropriazione dei beni dati in ipoteca all'istituto di credito fondiario, finchè non si effettui in quelle provincie l'unificazione dei Codici ».

(Non è approvato).

« Art. 5. Alle norme generali di procedura stabilite dal detto regolamento, sono apportate per ciò che

riguarda l'esercizio del credito fondiario, le seguenti modificazioni:

« A) Dal giorno in cui diviene esecutivo il titolo di credito, l'istituto potrà domandare al giudizio competente per l'espropriazione la nomina di un sequestratario dei beni ipotecati e della loro rendite, il quale sequestratario sarà dato con decreto non soggetto a ricorso od appellazione. Questo sequestratario riscuoterà le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi, verserà nella cassa dell'istituto.

« Avrà lo stesso obbligo il sequestratario che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori.

« L'istituto ha diritto di richiedere al giudizio medesimo la rimozione del sequestratario e la sua surrogazione. Il giudizio provvederà con decreto inappellabile.

« B) L'istituto potrà prescindere dalla stima giudiziale e domandare l'incanto sulla base del prezzo venale attribuito agli stabili ipotecati nel contratto di prestito, ovvero sulla base di quel valore che fosse attribuibile agli stabili medesimi.

« Moltiplicando per 60 il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti dei beni dei quali il debitore abbia la piena proprietà;

« Moltiplicando per 30 il tributo stesso se si tratti di beni sui quali il debitore abbia soltanto la nuda proprietà o diritto d'usufrutto;

« Sulla base di sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone sulla norma dell'interesse legale, od al valore dello stesso canone, se è in derate; sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi 10 anni quando si tratti di beni concessi in enfiteusi e dei quali il debitore abbia il dominio diretto.

« L'istituto, anche appigliandosi a questo metodo di valutazione, non ha obbligo di sottostare all'offerta.

« Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad un nuovo esperimento in cui gli stabili saranno venduti a qualunque prezzo.

« C) L'istituto può surrogarsi a qualunque creditore che avesse già iniziata la esecuzione sui beni stabili sui quali cade la sua ipoteca, per continuarla in di lui luogo e vece, sottoponendosi però all'obbligo di comprendere nel suo processo anche la maggiore quantità di stabili che fosse stata appresa dal creditore precedente.

« L'istituto decaderà da siffatto diritto ogni qual volta lasciasse scadere di oltre un mese i termini ordinari stabiliti dal regolamento del processo civile, e la esecuzione potrà essere ripigliata e continuata dal creditore surrogato a quel grado, in cui l'avesse abbandonata l'istituto.

« D) Il giudizio assegnerà sempre nell'interesse del credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il regolamento generale del processo civile stabilisce un termine massimo ad un minimo.

« E) Il compratore degli immobili, nel termine di

14 giorni dopochè sia passato in giudicato il Decreto di delibera, dovrà pagare all'istituto, senza attendere il giudizio di graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che, vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili aggiudicatigli, a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato. »

(Non è approvato).

« Art. 6. Il disposto dei precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente legge non è applicabile a quella parte della provincia di Mantova che fu ad essa aggregata colla legge 9 febbraio 1868. »

(Non è approvato).

Così resta esaurita la discussione di questo progetto di legge, del quale sarà poi fatta a suo tempo la votazione per isquittinio segreto.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Io prendo argomento dalla presente legge che riguarda le province Venete e Mantovana per richiamare la sollecitudine del Senato sopra la legge relativa ai feudi. A questa legge sono annessi gravissimi interessi, i quali verrebbero compromessi, qualora si protraesse troppo a lungo una deliberazione del Senato sopra quest'argomento. Epperò io pregherei il Senato a voler portare la sua attenzione sopra il detto progetto, e fare in modo che possa essere discusso e votato nello scorcio di questa sessione.

Presidente. Il Presidente per quanto è stato in lui ha sempre cercato di spingere il corso di questa legge, ma ostacoli, di cui potrà rendere conto il Presidente della Commissione, hanno fatto sì che non si è potuto progredire.

Prego il signor Presidente della Commissione, Senatore Sanseverino, a dire le ragioni di questo ritardo.

Senatore San Severino. Dopo quanto ho esposto l'ultima volta che fui interpellato sopra questo argomento, i documenti richiesti, o almeno la maggior parte, sono giunti; ma tali documenti si trovano alquanto confusi, almeno da quanto ne diceva l'illustre nostro Collega, decoro della Magistratura Italiana, che si era incaricato di studiare la questione dal lato giuridico.

Ora però sembra che presto si potrà radunare la Commissione e venire ad una conclusione, perché i documenti sono stati di nuovo rimessi al Ministero di Grazia e Giustizia, onde sia formato uno specchio, come desiderava il nostro Collega, di tutte le cause pendenti intorno a questo argomento.

Io, sebbene, non abbia riunito l'Ufficio Centrale, non ho cessato da tener parola, ora con l'uno ora

con l'altro dei membri dell'Ufficio su questo importante progetto, per poterlo al più presto portare in discussione: e ieri stesso mi abboccai coll'egregio giurisconsulto, cui ho testè accennato, il quale mi duole di non vedere in questo momento in Senato, per sentire anche da lui se si poteva in questi giorni riunire l'Ufficio Centrale per venire ad una decisione, e ne ebbi in risposta, che appena il prospetto richiesto, che non dovrebbe più tardare perchè attualmente gli elementi vi sono, sarà giunto, si potranno terminare gli studii.

Tale è lo stato delle cose; ed io non credo poter fare di più; anzi pregherei che altri mi surrogassi in questo ufficio, il quale non dubito possa essere più fortunato di me, quantunque io abbia la coscienza di aver fatto tutto il mio possibile; ed il Senato può rendermi testimonianza che, quando questo progetto di legge pareva dimenticato, l'ho richiamato io stesso alla memoria del Senato.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io in unione all'onorevole Senatore Sanseverino componiamo presentemente (non credo commettere un'indiscrezione nel dirlo) la minoranza dell'Ufficio Centrale, mentre in un altro momento siamo stati della maggioranza; e per questo fatto, che porta con sè certe difficoltà nascenti da una tal quale oscillazione (del resto lecita e giusta, giacchè ciascuno agisce secondo le proprie convinzioni) è venuto in pensiero a me ed all'onorevole Senatore Sanseverino che forse una nuova composizione dell'Ufficio Centrale, che riuscisse più compatta, farebbe meglio progredire le deliberazioni dell'Ufficio Centrale.

Io citerò un solo esempio; essendo noi divisi in tre e due, basta che manchi uno dei tre perchè l'Ufficio Centrale si riunisca inutilmente, essendovi allora parità di voti; e conseguentemente l'onorevole Senatore Sanseverino ed io abbiamo creduto di fare opera buona ed utile col pregare il Senato ad accettare la nostra rinuncia da membri di quell'Ufficio Centrale.

Presidente. Io invito e prego i signori Senatori Lauzi e Sanseverino a ritirare la loro rinuncia, anche pel più rapido disbrigo di questa legge; poichè qualunque altro occupasse il loro posto, dovrebbe ricominciare gli studii.

Essi, ne sono certo, troveranno modo di combinare le cose per guisa che si giunga ad un risultato soddisfacente, sicchè questo affare sia sollecitamente spedito.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Ringrazio infinitamente il signor Presidente; ma faccio osservare che non è d'ostacolo al buon andamento della discussione nell'Ufficio Centrale, allorchè dopo avere esaminato una legge, e venendo ad una conclusione, si dividono i voti per tre e per due. In ciò non v'è nulla di male e questo caso

può già essere occorso in Senato; ma una volta che durante un lungo periodo di tempo e in diverse riunioni si è già manifestata questa differenza di due e tre, e se si ritiene che la discussione deve ancora cominciare su tutto il progetto di legge, allora è pregiudicevole, perchè questa discussione sarà fatta egualmente con quei sentimenti che hanno già manifestati i membri dell'Ufficio Centrale e non sarà più una discussione libera.

Il signor Presidente, procedendo come crederà alla sostituzione di altri membri, si riuscirà ad avere un parere più compatto, e la discussione correrà molto più rapida che non possa correre nelle circostanze attuali. Mi permetterà il signor Presidente che non faccia allusioni personali, e lo ringrazio; ma per parte mia debbo insistere nella rinuncia.

Presidente. Prego i signori Senatori Lauzi e Sanseverino a soprassedere alla loro deliberazione, poichè il nostro Regolamento permette di dare le dimissioni privatamente al Presidente, anche quando il Senato non è convocato.

Non dico di soprassedere indefinitamente, ma soltanto per pochi giorni.

Senatore Lauzi. Sarebbe quanto dire che il Senato sospenda di prendere atto delle nostre rinuncie: in questo senso io non avrei più nulla ad obiettare.

Presidente. Il marchese Carlo Alfieri Di Sostegno mi avverte con lettera che il giorno 9 giugno si celebreranno i solenni funerali del marchese Cesare Alfieri di Sostegno nella chiesa di S. Filippo in Torino.

Chiedo quindi al Senato se crede che si abbia a ripetere in quest'occasione quello che si fece per l'ex-Presidente del Senato barone Manno, cioè che vi assista il vice Presidente coi Senatori che si trovano in quella città, con quelli che volessero loro unirsi, a rappresentare il Senato in questa dimostrazione di affetto e di stima verso l'illustre estinto.

Chi è di questo parere, sorga.

(Approvato).

Invito i Signori Senatori per lunedì in comitato segreto; primo per la lettura della Relazione sulla contabilità interna, secondo per proseguire la discussione sul regolamento dell'Alta Corte di Giustizia, cosa importantissima, perchè si tratta di una legge che lo Statuto ci concede di discutere in privato.

Senatore Roncalli Francesco. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Era mia intenzione di pregare l'onorevole Presidente, perchè volesse far sì che venissero sollecitamente messe in discussione due progetti di legge che sono allo studio in Senato da molto tempo. Riguardo ad uno di questi, mi ha prevenuto l'onorevole Presidente del Consiglio, ed io non ho più da aggiungere parola in proposito. Ma se questo progetto di legge, del quale ha parlato il signor Ministro, interessa una gran parte, e parte interessante dell'Italia qual è la Venezia, ve ne è un'altro che credo interessi

l'Italia tutta quanta, quella cioè: *per l'uniforme riscossione delle imposte.*

Questo progetto è pur esso da molto tempo allo studio in Senato a cui fu rimandato dall'altro ramo del Parlamento dal quale era stato adottato.

Questa legge è generalmente e ardentemente desiderata; ed oltre ciò diventerà urgente, poichè dal Ministero vengono già presentate altre misure finanziarie, che si spera andranno presto in attività e gioveranno al riordinamento del nostro bilancio.

Io dunque mi permetto di rivolgere all'onorevole signor Presidente la preghiera di sollecitare la discussione e la votazione di questi due importanti progetti di legge.

Senatore **Des Ambrois.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Des Ambrois.** L'onorevole Presidente del Senato è perfettamente informato delle cure che prese la Commissione di Finanze per essere in grado di riferire al più presto intorno a questo gravissimo argomento.

La Commissione di Finanze, spera che fra non molto potrà presentare la sua Relazione; ha tenuto in questi giorni e terrà altre sedute in seguito a molti lavori preparatorii, ed è sperabile che potrà addivenire a deliberazione che la mettano in grado di riferire prontamente al Senato.

Presidente. Avverto di nuovo i signori Senatori di raccogliersi lunedì alle 2 in comitato segreto. La seduta è sciolta (ore 4 3/4).